



## Nuove regole per gli indennizzi

Arrivano nuove regole per i rimborsi in caso di lunghe interruzioni di elettricità: una maggiore responsabilità degli operatori per evitare lunghi stop e accelerare il ripristino anche nei casi di emergenza.

Dopo le 72 ore di stop gli indennizzi automatici saranno pagati direttamente dagli operatori di rete.

Le novità sono state approvate dall'Autorità per l'energia e saranno valide dal primo ottobre 2017. In particolare, per incentivare i distributori e Terna a riattivare più velocemente le forniture, anche attraverso il ricorso a soluzioni provvisorie di rialimentazione (come ad esempio l'utilizzo di gruppi elettrogeni), e per assicurare una maggiore protezione dei clienti, **viene ampliata (vedi le decisioni dell'Autorità per l'energia) la possibilità di ricevere indennizzi automatici, di cui sopra** Il Fondo eventi eccezionali invece continuerà a coprire solo la parte di indennizzo riferito alle prime 72 ore di interruzione per cause di forza maggiore.

**Gli indennizzi automatici per le famiglie potranno arrivare fino a circa mille euro nel caso di interruzioni particolarmente prolungate (fino a 240 ore), perché a partire dal prossimo inverno sarà eliminato l'attuale tetto di 300 € (valori ancor più elevati sono previsti per le piccole e medie imprese).**

Dal momento che gli oneri addizionali saranno a carico degli operatori di rete, ne risulta un deciso incentivo ad accelerare il più possibile il ripristino del servizio.

## L'opposizione al Decreto ingiuntivo

Il decreto ingiuntivo **diventa definitivo dopo 40 giorni dalla sua notifica** se il debitore, entro tale termine, non ha proposto **opposizione**. Nel caso di notifica a mezzo posta, se il debitore non era a casa al momento dell'arrivo del postino, i 40 giorni decorrono da un momento successivo: da quando il debitore ha ritirato l'atto alla posta o, se lo ha fatto dopo 10 giorni, a partire dall'undicesimo giorno in cui gli è stata inviata la comunicazione di giacenza.

Il decreto ingiuntivo viene emesso dal giudice in un procedimento a cui partecipa solo il creditore. Quest'ultimo presenta le fatture o gli altri documenti scritti che comprovano il proprio credito e, solo sulla scorta di questi, il tribunale o il giudice di pace emette il decreto con l'ordine al debitore di pagare. Tuttavia, potrebbe essere che la richiesta sia illegittima perché ad esempio il debito è stato pagato, o è inferiore, o si è prescritto, o perché a dover pagare è un altro soggetto. Così, chi riceve la notifica di un decreto ingiuntivo ha sempre la possibilità di opporsi ad esso, instaurando una causa ordinaria di **opposizione**.

La presenza di una **causa di opposizione**, sebbene non "blocca" il decreto ingiuntivo, quantomeno impedisce che esso diventi definitivo. In ogni caso, il giudice, ravvisando motivi di urgenza o un'opposizione non fondata su "prove convincenti" («prova scritta» dice il codice di procedura), può ugualmente rendere il decreto provvisoriamente esecutivo. A ben vedere, l'esistenza di una causa di opposizione **"cancella" il decreto ingiuntivo** poiché, alla fine di essa, sarà la sentenza del giudice a regolare i rapporti tra le parti e, in buona sostanza – anche nell'ipotesi in cui

confermi il credito – a sostituirsi ad esso. Il debitore ha 40 giorni di tempo dalla notifica del decreto ingiuntivo per opporsi, impedendo così che esso diventi definitivo. In mancanza di opposizione entro il termine:

1. il decreto ingiuntivo diventa titolo esecutivo valido per l'esecuzione forzata e il creditore può procedere contro il debitore attraverso un **pignoramento**;
2. il decreto ingiuntivo «passa in giudicato». Ciò vuol dire che esso avrà lo stesso valore di una sentenza definitiva e consentirà al creditore di non vedersi più contestate le proprie ragioni. L'unica speranza per il debitore è far leva sulla prescrizione del credito che, però, si compie solo dopo 10 anni dall'emissione del decreto.

L'opposizione proposta dopo la scadenza del termine è inammissibile. In rari casi, però, è possibile l'**opposizione tardiva** (ossia fuori termine). Ciò avviene quando il debitore prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per **irregolarità della notifica**; il debitore deve provare che l'irregolarità della notificazione gli ha impedito la tempestiva conoscenza del decreto e quindi la possibilità di proporre opposizione nei termini di legge. Se la notifica è nulla, la conoscenza del decreto ingiuntivo da parte del debitore si presume ed è suo onere dimostrare che la nullità gli ha impedito la materiale conoscenza dell'atto. Il creditore che non ottiene il pagamento spontaneo da parte del debitore può ricorrere alla procedura di **esecuzione** che, nel caso di crediti di denaro, è il cosiddetto **pignoramento**. A decidere se avviare o meno il pignoramento è lo stesso creditore, secondo le regole

Segue a pag 3

### sommario

<b>Editoriale</b> .....	<b>pag. 1</b>
<b>L'opposizione al Decreto Ingiuntivo</b> .....	<b>pag. 1</b>
<b>Alcol test</b> .....	<b>pag. 2</b>
<b>L'opposizione al Decreto Ingiuntivo</b> .....	<b>pag. 3</b>
<b>Varie</b> .....	<b>pag. 4</b>

## Bonus energia

In un momento di crisi come quella che si sta vivendo ormai da troppo tempo nel nostro Paese, la presenza di un aiuto-bonus energia quasi inutilizzato, appare come una contraddizione. Secondo i dati dell'AEEGSI, durante gli ultimi 5 anni, solo il 30% circa (34% per il bonus elettrico e il 27% per il bonus gas) delle famiglie aventi diritto ha ottenuto tale beneficio, e una buona parte non ha provveduto al rinnovo. Ma il bonus c'è e deve essere "conosciuto". In cosa consiste il "bonus energia"? È uno scontro-riduzione che viene erogato dal Governo direttamente sulla bolletta di energia elettrica e/o gas, non in unica soluzione ma diviso nelle diverse bollette corrispondenti ai 12 mesi successivi alla presentazione della domanda. È un aiuto economico non indifferente (che può variare da € 80 a €150 circa annuali) per famiglie (numerose e non) che si trovano in condizioni di disagio economico e fisico. Con il decreto del 29 dicembre scorso, il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto un'ulteriore riduzione innalzando il tetto ISEE per accedere all'agevolazione,

passando dai precedenti 7.500 euro agli 8.107,5 euro. I destinatari sono i cittadini clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura elettrica e/o gas (solo abitazione di residenza) che appartengono ad una delle seguenti categorie:

- nucleo familiare con ISEE non superiore a € 8.107,5;
- nucleo familiare con più di 3 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a € 20.000

Per il bonus elettrico, è stata aggiunta una terza categoria per tutti i clienti domestici affetti da gravi malattie o presso i quali viva un soggetto costretto all'utilizzo di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita.

La domanda va presentata presso il proprio Comune di residenza o presso il CAF di riferimento.

# Federconsumatori Pavia

## ALCOL TEST

**Il rifiuto di sottoporsi all'alcoltest è reato.** Lo stesso dicasi in caso di rifiuto a sottoscrivere il modulo del **consenso informato** all'accertamento del tasso alcolemico mediante analisi del sangue in ospedale: si tratta, infatti, di un comportamento che, in modo implicito e indiretto, costituisce anch'esso rifiuto all'alcoltest. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza. L'automobilista che rifiuta di sottoporsi all'alcoltest compie reato: in particolare, egli si considera come se fosse stato trovato con il tasso di alcol più alto rispetto alle tre soglie previste dalla legge. Quindi, si applicano le medesime sanzioni penali previste per la **guida in stato di ebbrezza** sopra la soglia massima. Ricordiamo a tal fine che:

da **0,51 a 0,8 g/l** (grammi di alcol per litro di sangue) non ci sono sanzioni penali. Si tratta di un semplice illecito amministrativo punito con la sanzione pecuniaria di 531 euro oltre alla decurtazione di 10 punti dalla patente, e con sospensione della stessa patente da 3 a 6 mesi. In tal caso non ci sono procedimenti penali e si riceve un semplice verbale a casa, al pari di una comune multa per eccesso di velocità;

da **0,81 a 1,5 g/l** si passa al penale, ma la sanzione è lieve: ammenda da 800 a 3.200 euro, decurtazione di 10 punti e sospensione della patente da 6

mesi a un anno;

da **1,5 g/l** in su scatta la sanzione penale più severa: ammenda da 1.500 a 6mila euro, decurtazione di 10 punti, sospensione della patente da 1 a 2 anni, confisca dell'auto.

Chi rifiuta di sottoporsi all'alcoltest dunque viene sanzionato allo stesso modo di chi viene trovato con un tasso di alcol superiore a 1,5 g/l. Tuttavia, secondo una recente [sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione](#), in caso di rifiuto a sottoporsi al [test dell'alcol](#) è possibile ottenere l'archiviazione del procedimento penale e la non applicazione della pena per «[tenuità del fatto](#)». Un beneficio di non poco conto.

Non diverso è il trattamento sanzionatorio nei confronti di chi rifiuta di prestare consenso informato all'accertamento del tasso alcolemico. Secondo la Cassazione, tale condotta equivale al rifiuto di accertamento del tasso alcolemico, essendo evidente che «attraverso la mancata sottoscrizione del consenso informato», necessario per effettuare le **analisi del sangue in ospedale**, «l'imputato impedisce deliberatamente l'accertamento etilometrico sulla sua persona, in tal modo opponendo rifiuto».

Segue da pag 1

che descriveremo sinteticamente.

Prima però di poter fare una simile valutazione, il creditore deve possedere un titolo esecutivo munito, quando necessario, di efficacia esecutiva e deve aver notificato un atto di precetto. Prima di notificare l'atto di precetto, il creditore può tuttavia tentare di ottenere l'adempimento spontaneo del debitore con una diffida ad adempiere, che non è obbligatoria. Il titolo esecutivo è quel documento che consente di accertare, in modo sicuro e stabile, il diritto di credito di una persona.

Ad esempio, è titolo esecutivo una **sentenza**, anche solo in primo grado (salvo che in secondo grado non sia stata "sospesa"). È titolo esecutivo un **decreto ingiuntivo** non opposto entro 40 giorni dalla sua notifica. Lo è anche un assegno o una cambiale, in quanto ad affermare l'obbligo del pagamento è lo stesso debitore che ha compilato tale documento. Il titolo esecutivo va sempre notificato al debitore, salvo si tratti di assegni e cambiali. Il debitore, quindi, va messo a conoscenza del fatto di avere un debito e che, per tale ragione, il creditore ha intenzione di agire contro di lui.

Il titolo esecutivo deve essere notificato al debitore unitamente o separatamente all'**atto di precetto**.

L'atto di precetto è un atto autonomo del creditore – anche se notificato attraverso l'ufficiale giudiziario – che consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo del titolo esecutivo entro un termine non inferiore a 10 giorni (salva l'autorizzazione all'esecuzione immediata nell'ipotesi di pericolo nel ritardo) con l'avvertimento che, nel caso in cui tale adempimento non avvenga, si procederà ad esecuzione forzata.

In buona sostanza si tratta dell'ultimo avviso prima del pignoramento. Il precetto ha efficacia per 90 giorni dopo i quali non può più essere avviato il pignoramento.

Alla scadenza di tale termine, però, nulla vieta al creditore di notificare un altro atto di precetto. Il precetto non deve indicare il tipo di pignoramento che il creditore intende svolgere, valutazione quest'ultima che può essere riservata anche ad un momento successivo.

Il precetto deve semplicemente indicare: il nome e il cognome del creditore; il nome e il cognome del debitore; l'entità del credito con gli interessi e le spese legali; il titolo

esecutivo e la data in cui la cancelleria ha apposto la formula esecutiva; nel caso invece di cambiali e assegni, queste vanno trascritte integralmente o fotocopiate; l'avviso di pagare entro 10 giorni; l'avviso di poter proporre uno dei sistemi di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Il creditore deve indicare nel precetto il termine entro il quale il debitore deve adempiere, che (salvo casi particolari) non può essere inferiore a 10 giorni. Se il creditore non indica il termine o indica un termine più breve, il precetto è valido e il debitore deve comunque adempiere entro 10 giorni.

Se il creditore inizia l'esecuzione forzata prima del decorso dei 10 giorni dalla notificazione del precetto, l'esecuzione forzata è nulla ed è soggetta a opposizione agli atti esecutivi.

Dopo il decorso dei 10 giorni dal precetto, il creditore è libero di avviare il pignoramento senza ulteriori avvisi al debitore, se non la notifica dell'**atto di pignoramento** vero e proprio. La scelta se avviare o meno il pignoramento è rimessa al creditore. È sempre lui a scegliere il tipo di pignoramento da eseguire che può essere: **mobiliare**: oggetto del pignoramento sono i beni mobili presenti in casa del debitore come gli arredi, i gioielli, i quadri, la televisione, ecc.; **immobiliare**: oggetto del pignoramento sono case, appartamenti, terreni e, in generale, tutti i beni ancorati in modo saldo al suolo; **presso terzi**: è il pignoramento di eventuali crediti che il debitore ha nei confronti di soggetti come il datore di lavoro (per lo stipendio) o la banca (per i soldi depositati sul conto corrente)

In tal caso il pignoramento viene notificato anche al terzo.

La scelta del creditore sul tipo di pignoramento da intraprendere non deve neanche essere comunicata al giudice poiché tutta la fase dell'esecuzione forzata si svolge fuori dall'aula giudiziaria, in un rapporto che vede protagonisti unicamente il creditore e l'**ufficiale giudiziario**, che è un dipendente del ministero della giustizia e pubblico ufficiale. Questi svolge le operazioni di pignoramento secondo quanto impartitogli dal creditore.

Neanche l'ufficiale giudiziario ha potere di intervento o decisionale, se non nell'ambito del pignoramento mobiliare in cui

segue a pag.4

### *I nostri sportelli in provincia*

**Pavia** - via Cavallini 9 - lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9,30 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 18,00- martedì solo al mattino tel. 0382 35000 fax 0382 394596;

**Vigevano** - via Bellini 26 c/o Camera del Lavoro- ogni martedì dalle 09,00 alle 12,00 Tel 0381 690901;

**Voghera** - via XX Settembre 63 c/o Camera del Lavoro - lunedì dalle 14,30 alle 18,00 e sabato dalle 9,00 alle 12,00 - Tel 0383 46345 fax 0382 368721;

**Siziano** - c/o Biblioteca Comunale di Siziano - martedì dalle ore 16,30 alle 18,30;

**Mede** - ogni lunedì dalle 14,30 alle 18,00 presso la Camera del Lavoro in via Invernizzi 2 tel.0384820297

**Mortara** - ogni martedì dalle 14,30 alle 18,00 presso la Camera del Lavoro in c. so Piave 32 tel. 038499012

**Garlasco**—ogni mercoledì dalle 14,30 alle 18,00 presso la Camera del Lavoro in via De Amicis,30

**Casorate Primo**—ogni primo e terzo mercoledì del mese dalle 10,00 alle 12,00 presso il Comune di Casorate Primo in via Dell'orto 15 al piano terra.

**Editore: Federconsumatori Pavia - Via G. Cavallini, 9 - 27100 Pavia**  
**tel - 0382 35000 fax 0382 394596 E-mail: pavia@federconsumatoripavia.it**  
**Sito internet provinciale: www.federconsumatoripavia.it**  
**Direttore responsabile: Massimo Massara**  
**Stampato da: Tipografia Mondo Grafico - Via F.lli Cuzio 20 Pavia**  
**Registrazione n. 599 del 14 luglio 2004 - Tribunale di Pavia**

## le altre notizie .....

Segue da pag 3

– se non diversamente richiesto dal creditore – deve preferire il pignoramento dei beni di più facile liquidazione (quelli cioè che si vendono più facilmente). Nei fatti, a scegliere il tipo di pignoramento è quasi sempre l'avvocato del creditore che, di norma, svolge prima delle indagini sui beni di cui è titolare il debitore. Indagini che possono essere affidate a un'agenzia investigativa oppure possono essere ottenute tramite una consultazione telematica dell'**anagrafe tributaria** o dell'**anagrafe dei conti correnti**: due registri, consultabili dietro autorizzazione del Presidente del Tribunale, che consentono di conoscere quali redditi ha il debitore, da dove provengono (ad es. rapporti di lavoro dipendente, canoni di locazione, ecc.) e dove sono conservati (la banca, le poste, ecc.).

Nel caso di **pignoramento della banca**, a scegliere il tipo di pignoramento da eseguire è di solito la banca stessa, la quale verosimilmente ha già ottenuto, in sede di stipula del contratto, tutte le garanzie: un'ipoteca, una fideiussione, ecc. La banca conosce bene gli indici di solvibilità dei propri clienti, sa quali beni questi hanno intestati e procede di conseguenza.

## DONAZIONI

**E' POSSIBILE SOSTENERE LA FEDERCONSUMATORI VERSANDO UN CONTRIBUTO SUL C/C POSTALE 62781372 IL VERSAMENTO E' DI CARATTERE LIBERALE ED AIUTERA' L'ASSOCIAZIONE A MANTENERE I SUOI IMPEGNI STATUTARI ELARGIRE UNA DONAZIONE A FEDERCONSUMATORI CONSENTIRA ALL'ASSOCIAZIONE DI SUPERARE LE MOLTE DIFFICOLTA' ECONOMICHE CHE SI AFFACCIANO IN QUEST'ULTIMO PERIODO**

## Chi è Federconsumatori ?

E' una associazione libera e democratica nata per difendere i legittimi interessi dei consumatori e degli utenti nei confronti della pubblica amministrazione, degli erogatori di pubblici servizi e dei soggetti privati che offrono in vendita beni e servizi.

L'associazione opera con azioni proprie e in collaborazione con altri soggetti sociali. Federconsumatori è una associazione riconosciuta ai sensi della legge 281/98.

## Di cosa si occupa?

- ◇ informa i consumatori sui loro diritti;
- ◇ promuove l'educazione ai consumi;
- ◇ interviene sulla pubblicità ingannevole;
- ◇ interviene nelle scelte dei pubblici poteri, che interessano l'utenza;
- ◇ rivendica servizi efficienti, gestiti con trasparenza e a costi contenuti;
- ◇ combatte tutte le forme di illegalità, di truffa e di raggiro;
- ◇ rivendica regole che difendano i cittadini dai soprusi.

## In quali settori interviene ?

Federconsumatori è in grado di dare un servizio di prima consulenza e di assistere il consumatore nel contenzioso con:

- ◇ Telecom - Tim, Wind, Vodafone e H3G, Aziende del gas, delle acque e del trasporto pubblico;
- ◇ Banche e assicurazioni;
- ◇ Le ditte che vendono fuori dai locali commerciali;
- ◇ Le multiproprietà;
- ◇ Gli artigiani e i commercianti;
- ◇ Gli altri settori.

## Che tipo di assistenza ti offre ?

- ◇ Ti consiglia in caso di semplici vertenze;
- ◇ Ti assiste nel contenzioso;
- ◇ Ti assicura la consulenza specifica dei suoi esperti;
- ◇ Ti garantisce i consigli legali;
- ◇ E....nella necessità ti assiste legalmente

## Come si fa ad iscriversi ?

Iscriversi è molto semplice, basta pagare la quota associativa. Ci si può iscrivere presso la sede di Pavia oppure con un versamento postale sul c/c 62781372 intestato a Federconsumatori - Pavia. La tessera ti dà diritto alla consulenza e all'assistenza gratuita per un anno, alla consulenza specializzata ed in caso di vertenza legale: ad una assistenza a costi contenuti.

## Quanto costa iscriversi ?

La tessera annuale ordinaria 2017 costa € 50 (i rinnovi € 35 con il giornalino)

La tessera in convenzione costa € 30 (compreso il contributo per il giornalino).

Ma ci si può iscrivere semplicemente per sostenere l'associazione, ed in caso si può versare da 15 € in su.

La Federconsumatori è convenzionata con CGIL.

**FEDERCONSUMATORI HA UN SITO INTERNET NAZIONALE: [www.federconsumatori.it](http://www.federconsumatori.it)**

In Lombardia la trovi anche a: Milano - Melegnano - Brescia - Bergamo - Mantova  
 Cremona - Lecco - Sondrio - Lodi - Como Legnano - Varese - Monza - Darfo Boario